

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

- I. N. A. I. L. -

REGOLAMENTO
DI
ORGANIZZAZIONE

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le linee fondamentali di organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, di seguito denominato Istituto.

ARTICOLO 2

Principi fondamentali

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto si adeguano al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli Organi di governo e le funzioni relative all'attività di amministrazione e gestione.

2. L'attività dell'Istituto si esplica attraverso la pianificazione, programmazione e verifica dei risultati della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) efficienza, efficacia, economicità, imprenditorialità e rispondenza dell'attività di gestione agli obiettivi della pianificazione, programmazione e razionalizzazione della spesa e dei costi;
- b) funzionalità organizzativa finalizzata alla semplificazione delle procedure, alla tempestività dell'azione amministrativa, all'ottimizzazione dei processi di comunicazione interna ed esterna, alla flessibilità operativa e di utilizzo delle risorse e al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati all'utenza;
- c) valutazione della performance e promozione delle pari opportunità;
- d) legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) valorizzazione delle attività istituzionali mediante l'ottimale utilizzo delle risorse;
- f) equilibrio finanziario generale, nonché nelle singole gestioni;
- g) correttezza, trasparenza e parità di trattamento nelle procedure negoziali e nella scelta di contraenti esterni;
- h) tutela della riservatezza dei dati contenuti negli archivi e banche dati gestite dall'Istituto, nell'osservanza della disciplina sul diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ARTICOLO 3

Funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di amministrazione e di gestione

1. La funzione di indirizzo politico – amministrativo si estrinseca:
 - a) nella definizione delle linee generali di indirizzo per la programmazione e gestione dell'attività amministrativa in coerenza con i vincoli della politica economica nazionale e delle risorse disponibili;
 - b) nella promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa;
 - c) nella definizione degli obiettivi strategici pluriennali, delle priorità e delle linee guida fondamentali dell'attività dell'Istituto, in termini funzionali e finanziari;
 - d) nella pianificazione pluriennale in coerenza con gli obiettivi strategici e di bilancio;
 - e) nell'articolazione annuale delle attività per obiettivi, nell'individuazione delle relative risorse umane, strumentali ed economico finanziarie e nell'adozione dei documenti previsionali di programmazione;
 - f) nella definizione del Piano della performance, sulla base dei contenuti della pianificazione e della programmazione ed in coerenza con gli obiettivi di bilancio;
 - g) nella definizione del Programma per la trasparenza e l'integrità;
 - h) nella verifica della rispondenza dell'attività di gestione e dei risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed ai programmi e nella definizione, ove necessario, di direttive generali finalizzate a riallineare l'attività di gestione;
 - i) nella definizione della Relazione sulla performance annuale;
 - j) nella definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - k) nell'adozione di decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.
2. La funzione di amministrazione e di gestione è diretta ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali e dei relativi programmi. Tale funzione comporta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all'espletamento dei servizi istituzionali e strumentali. Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, la funzione si estrinseca in particolare nella:
 - a) acquisizione delle entrate;
 - b) gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compreso l'esercizio di autonomi poteri di spesa e l'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

TITOLO II IL MODELLO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 4

Criteria generali delle attribuzioni

1. La funzione di indirizzo politico-amministrativo è svolta dagli Organi dell'Istituto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. I poteri di amministrazione e di gestione spettano in via esclusiva ai dirigenti, sulla base e nei limiti delle attribuzioni individuate dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e dalle presenti disposizioni.

CAPO PRIMO GLI ORGANI DI GOVERNO

ARTICOLO 5

Gli Organi

Sono Organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Direttore Generale.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ARTICOLO 6

Il Presidente

1. Ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
2. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste nello specifico Regolamento e firma i provvedimenti adottati dallo stesso.
3. Assicura il raccordo tra gli Organi collegiali deliberanti dell'Istituto.
4. Cura i rapporti dell'Istituto con gli Organi istituzionali nazionali ed internazionali e con gli altri Enti pubblici e privati rilevanti per l'Istituto.
5. Firma gli atti e documenti che comportano impegni con soggetti terzi pubblici e privati, ferme restando le specifiche disposizioni conferite dalla legge alla dirigenza.
6. Rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.
7. Ha il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e transigere, avvalendosi degli avvocati dipendenti dell'Istituto e solo in casi eccezionali di avvocati del libero foro, ferma restando la potestà attribuita in materia ai dirigenti di uffici di livello generale dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
8. Può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza.
9. Nomina, d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
10. Presiede il Comitato scientifico.
11. Sottoscrive i contratti individuali di lavoro relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale.
12. Può delegare l'esercizio di funzioni a lui spettanti, per un tempo limitato e per oggetti definiti, al Vice Presidente, a un membro del Consiglio di amministrazione, al Direttore generale e ai dirigenti preposti alle strutture centrali e regionali.

ARTICOLO 7

Il Vice Presidente

1. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni a Esso delegate.
2. È componente del Consiglio di amministrazione.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione

1. È composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal Vice Presidente e da tre membri. La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza.
2. Predispone, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, i piani pluriennali, i criteri generali di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché le variazioni di bilancio.
3. Approva, stabilendo le relative priorità, i piani annuali di attività e i piani di impiego dei fondi disponibili.
4. Delibera gli atti regolamentari e le decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti d'indirizzo interpretativo.
5. Delibera, su proposta del Direttore generale, in merito all'organizzazione e alle strutture, all'ordinamento dei servizi e alla dotazione organica sulla base dei fabbisogni programmati e nell'ambito del limite finanziario sostenibile.
6. Delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti dei dirigenti nonché quelli di attribuzione agli stessi della retribuzione di posizione e di risultato.
7. Delibera, su proposta del Direttore generale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello generale.
8. Approva le tariffe dei premi e dei contributi nell'osservanza dei programmi e degli indirizzi generali del Consiglio di indirizzo e vigilanza.
9. In caso di vacanza dell'ufficio del Direttore generale, si riunisce entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza.
10. Designa, su proposta del Direttore generale, il dirigente di ruolo titolare di incarico di livello generale che svolge le funzioni di Vicario del Direttore generale.
11. Nell'ambito della programmazione definita, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni vigenti, successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione e all'adozione del Piano della performance, attribuisce al Direttore generale le risorse finanziarie da destinare ai singoli centri di responsabilità e di spesa per il conseguimento degli obiettivi assegnati e per la gestione operativa delle attività.
12. Trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione predisposta dal Direttore generale sull'attività svolta - con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario - nonché qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

13. Esercita ogni altra competenza e funzione di indirizzo politico-amministrativo che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi.

14. Decide i ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle Tariffe dei premi assicurativi ex D.P.R. 14 maggio 2001, n.314.

15. Può richiedere chiarimenti alle strutture centrali amministrative, professionali e tecniche dell'Istituto e può acquisire i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Tale facoltà può essere esercitata anche dalle Commissioni consiliari ove costituite.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. Definisce i programmi e individua le linee di indirizzo generali dell'Ente; sulla base del documento programmatico generale approva la Relazione Programmatica contenente gli obiettivi strategici pluriennali.

2. Approva in via definitiva il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, predisposti dal Consiglio di amministrazione.

3. Esercita le funzioni di vigilanza ai sensi della normativa vigente avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), acquisendo i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse.

4. Partecipa al procedimento di nomina del Presidente dell'Istituto con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Designa un esperto quale membro del Comitato scientifico.

6. Provvede a informare, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza ovvero entro 10 giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del Presidente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.

7. Emanando, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, le linee programmatiche di carattere generale relative all'attività dell'Istituto.

8. Elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio Presidente. Su proposta del Presidente, elegge, tra i suoi membri, quello delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

9. Può avvalersi, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e vigilanza, delle Strutture preposte alle funzioni di pianificazione e bilancio.

10. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni definisce in sede di autoregolamentazione la propria organizzazione interna, ivi comprese strutture e modalità di funzionamento.

11. Realizza l'intesa con il Presidente dell'Istituto, per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ARTICOLO 10

Il Direttore Generale

1. Il Direttore generale, come responsabile della struttura organizzativa dell'Ente, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione. Formula proposte, in particolare, in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, di consistenza degli organici e di conferimento di incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale, esercitando ogni altro potere attribuitogli dal Presidente e/o dal Consiglio di amministrazione.
2. Ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi.
3. Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, con facoltà di iniziativa e di proposta.
4. Dispone l'esecuzione dei provvedimenti degli Organi dell'Istituto.
5. Assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli obiettivi programmati.
6. Predispose trimestralmente una relazione sull'attività svolta ai fini della sua trasmissione al Consiglio di amministrazione.
7. Adotta, in attuazione dei criteri determinati dal Consiglio di amministrazione i provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimento dei dirigenti nonché quelli di attribuzione agli stessi della retribuzione di posizione e di risultato.
8. Propone al Consiglio di amministrazione la nomina del dirigente di livello generale per l'esercizio delle funzioni di Vicario del Direttore generale.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'art 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n.123. I componenti del Collegio sindacale intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di indirizzo e vigilanza e dei Comitati previsti per varie gestioni.

ARTICOLO 12

Il Magistrato della Corte dei Conti

La Corte dei Conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ARTICOLO 13

Rapporti funzionali tra gli organi di governo

1. I rapporti funzionali tra gli organi di governo sono improntati ai doveri di leale collaborazione.
2. Il Presidente dell'Istituto dispone la trasmissione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, al Consiglio di indirizzo e vigilanza, al Direttore generale, al Collegio dei sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.
3. In caso di non concordanza tra Consiglio di indirizzo e vigilanza e Consiglio di amministrazione sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, nonché sui piani pluriennali e sui criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva.
4. Il Presidente dell'Istituto e il Consiglio di indirizzo e vigilanza realizzano l'intesa per la nomina dei componenti dell'OIV.
5. Il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Direttore generale, il Collegio dei sindaci, nonché il Magistrato della Corte dei Conti utilizzano, per l'espletamento delle rispettive attribuzioni, anche i dati tecnici e le verifiche comparative dei costi e dei rendimenti e dello stato di attuazione degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche elaborati dall'OIV.

CAPO SECONDO

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

(OMISSIS)

ARTICOLO 17

Rapporti funzionali tra gli Organi di governo e la dirigenza

1. Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione il conferimento degli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale.
2. Il Direttore generale adotta i necessari atti di indirizzo della dirigenza per l'esercizio uniforme dell'attività di gestione e coordina l'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali.
3. Gli atti adottati dai dirigenti non possono essere revocati, riformati, avocati, né oggetto di riserva da parte degli Organi, salvo l'esercizio dell'autotutela.
4. In caso di inerzia o ritardo, il Direttore generale fissa un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare il provvedimento; ove l'inerzia permanga o, in caso di grave inosservanza delle direttive generali ricevute suscettibili di produrre un pregiudizio all'interesse pubblico, il Direttore generale può nominare un Commissario ad acta, scelto tra i dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'Istituto, informando contestualmente il Consiglio di amministrazione.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

5. Il Direttore generale risponde personalmente al Consiglio di amministrazione del mancato esercizio dell'azione di verifica sull'attività della dirigenza.

6. I dirigenti titolari di centri di responsabilità che vengono a conoscenza direttamente o indirettamente di fatti che diano luogo a responsabilità amministrativo-contabile ai sensi della vigente normativa, debbono darne immediata denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei Conti, con contestuale comunicazione al dirigente di ufficio dirigenziale generale competente nonché all'Ufficio competente in materia di disciplina, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle eventuali responsabilità e per la determinazione dei danni. Se il fatto è imputabile a dirigente, la denuncia è effettuata dal dirigente di ufficio dirigenziale generale responsabile della struttura cui il dirigente è assegnato. Se il fatto è imputabile a dirigente di ufficio dirigenziale generale, la denuncia è effettuata dal Direttore generale.

(OMISSIS)

TITOLO III IL MODELLO ORGANIZZATIVO

(OMISSIS)

L'ASSETTO STRUTTURALE

ARTICOLO 21

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, istituito ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, esercita in piena autonomia le competenze ascritte dalla vigente normativa.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è un organismo collegiale costituito da tre componenti individuati, attraverso una selezione pubblica, all'interno dell'apposito Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione tenuto e aggiornato dal Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo strategico l'Organismo agisce in stretto rapporto con il Consiglio di amministrazione e con il Consiglio di indirizzo e vigilanza. A tali Organi riferisce direttamente. Riferisce in via riservata ai predetti Organi sulle risultanze delle analisi effettuate, con relazioni generali periodiche, rapporti, note tecniche e proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Ove richieste dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di indirizzo e vigilanza svolge analisi su politiche e programmi specifici dell'Ente e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ARTICOLO 22

Comitato Scientifico

1. I componenti del Comitato scientifico, scelti tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e adeguata esperienza, sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente dell'Istituto ne assume la presidenza.
 2. La partecipazione al Comitato scientifico è di natura onorifica.
 3. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto:
 - a) da un esperto designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) da un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca;
 - c) da un esperto designato dal Ministro della salute;
 - d) da un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - e) da un esperto designato dal Consiglio di amministrazione;
 - f) da un esperto designato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello dirigenziale non generale.
4. Il Direttore generale può assistere alle sedute del Comitato.
 5. Il Comitato scientifico:
 - a) esprime parere sul Piano triennale delle attività di ricerca tenuto conto dell'impostazione, della rilevanza, della qualità tecnica e metodologica dei progetti di ricerca ricompresi nel "Piano" medesimo;
 - b) esprime parere su progetti di collaborazione con organismi nazionali e internazionali, pubblici o privati;
 - c) esprime parere su progetti di ricerca da presentare per la partecipazione a "bandi" regionali, nazionali e internazionali, compatibilmente con i termini ivi previsti;
 - d) esprime parere sulle materie per le quali assegnare le borse di studio;
 - e) esprime annualmente parere sull'attività delle strutture tecnico-scientifiche sulla base dei criteri fissati dal Comitato medesimo;
 - f) svolge, su richiesta del Presidente, attività di consulenza in ordine a specifiche problematiche.
 6. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
 7. In caso di assenza del Comitato è facoltà dell'Amministrazione procedere indipendentemente dall'espressione dei pareri previsti dal presente articolo.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

ARTICOLO 23

Strutture di supporto agli Organi e al Magistrato della Corte dei Conti

1. Il Presidente dell'Istituto, il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale, il Collegio dei sindaci e il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo si avvalgono di proprie Segreterie tecniche.
2. I compiti delle Segreterie tecniche sono indicati nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Il Presidente dell'Istituto, il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione si avvalgono di un Ufficio Audit i cui compiti sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

Allegato A
Le Strutture Centrali

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

SEGRETERIE TECNICHE

La **Segreteria Tecnica del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione** è affidata alla responsabilità di un dirigente con incarico dirigenziale di livello non generale. Si articola in n. 1 ufficio dirigenziale e n. 1 ufficio non dirigenziale.

La **Segreteria Tecnica del Direttore Generale** è affidata alla responsabilità di un dirigente con incarico dirigenziale di livello non generale.

La **Segreteria Tecnica del Collegio dei Sindaci** è affidata alla responsabilità di un dirigente con incarico dirigenziale di livello non generale

La **Segreteria Tecnica del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo** è un ufficio di tipo non dirigenziale affidato alla responsabilità di un funzionario apicale.

Le Segreterie Tecniche assicurano la funzione di assistenza tecnica di supporto agli Organi nonché al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, dai quali dipendono organizzativamente e funzionalmente.

Ai soli fini amministrativi si raccordano con il Servizio Supporto Organi.

- *OMISSIS* -

UFFICIO AUDIT

L'**Ufficio Audit** è affidato alla responsabilità di un funzionario apicale e opera in posizione di staff del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di amministrazione.

Verifica l'esistenza e la qualità dei processi operativi necessari alla gestione; verifica la *compliance*; propone miglioramenti nei processi di controllo.

Svolge le seguenti funzioni:

- consulenza ed assistenza al Presidente, al Vice Presidente, al Consiglio di amministrazione nelle materie di competenza;
- aggiornamento sulle tematiche di individuazione e misurazione dei rischi e sull'evoluzione delle tematiche del controllo;
- formulazione di proposte di sviluppo della metodologia di audit;

| DATA | PROT. n. | ORGANO |
|------------|----------|--------|
| 22/12/2020 | 319 | CA |

- formulazione di proposte di intervento al fine di rimuovere eventuali carenze e di proporre miglioramenti dei sistemi di gestione e controllo;
- controllo dei processi di *data governance* e di tutela della qualità dei dati con verifica diretta;
- controllo metodologico dei processi operativi e contabili in vigore con verifica diretta;
- acquisizione e analisi di relazioni conoscitive redatte secondo standard predefiniti da parte delle Strutture centrali e territoriali in materia di valutazione dei rischi e dei controlli su processi e prodotti;
- verifica dei tempi di realizzazione degli interventi di miglioramento;
- realizzazione di report informativi.